



Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 31/CL del 24 FEB. 2015

OGGETTO: lite Consorzio ASI Caltanissetta C/ Arch. Filippo Ferraro e nei confronti dell'Assessorato delle Attività Produttive. Esecuzione sentenza n. 379/2014 del Tribunale di Caltanissetta. Liquidazione e pagamento competenze professionali ad Avv. Giuseppe Balistreri legale dell'Ente giusto incarico conferito con DDG n. 149/2010.

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

VISTO il D.P.R.S. n.2 dell'11.01.2013, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRSAP;

PREMESSO che:

1. il Consorzio ASI di Caltanissetta, con DDG n. 149/2010 ha conferito incarico all'Avv. Giuseppe Balistreri al fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 392/2010, rilasciato all'arch. Filippo Ferraro dal Tribunale civile di Caltanissetta, tenuto conto che la somma ingiunta riguarda competenze professionali che l'Ente non ha potuto pagare al professionista per mancata disponibilità delle somme da parte dell'Assessorato Attività Produttive;
2. conseguentemente, il Consorzio ha chiamato in garanzia il predetto Assessorato nel giudizio *de quo* RG n. 1541/2010;
3. il giudizio è stato definito con sentenza n. 379/2014, con la quale è stata accolta la domanda in garanzia spiegata nei confronti dell'Assessorato delle Attività Produttive con la conseguenza che lo stesso Assessorato è stato condannato a rimborsare al Consorzio quanto pagato in esecuzione della sentenza;
4. pertanto, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente, occorre dare immediata esecuzione alla sentenza di che trattasi, provvedendo a liquidare quanto dovuto all'Arch. Filippo Ferraro in esecuzione al Decreto Ingiuntivo n. 392/2010, pagando altresì le spese legali allo stesso professionista e, successivamente chiedere all'Assessorato delle Attività Produttive l'immediato rimborso delle spese sostenute;
5. inoltre, l'avv. Giuseppe Balistreri, per l'incarico ricevuto con DDG n. 149/2010, con la quale era anche stato assunto regolare impegno di spesa per un importo di € 1.000,00 sul cap. 142 del Bilancio dell'Ente, con attestazione di copertura contabile, ha presentato progetto di

Via Peralta - zona Industriale
93 100 Caltanissetta

Tel. 0934 532311
Fax. 0934 25703
Mail: caltanissetta@irsapsicilia.it
Pec: caltanissetta@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



[Handwritten signature]



**Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

parcella per un importo lordo di € 2.034,78, pari al compenso liquidato dal tribunale con la richiamata sentenza;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla integrale esecuzione della sentenza n. 379/2014, tenuto conto che tutte le somme che il Consorzio è chiamato a pagare dovranno essere rimborsate dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive, al quale occorrerà trasmettere apposita istanza corredata della documentazione necessaria;

VISTA la nota dell'avv. Giuseppe Balistreri del 29/7/2014, acquisita al protocollo consortile in data 30/07/2014 al n. 1688;

PROPONE

- DARE integrale esecuzione alla sentenza n. 379/2014 del tribunale di Caltanissetta, nei modi e nei termini ivi indicati;
- LIQUIDARE e pagare all'avv. Giuseppe Balistreri le somme di cui alla fattura n. 30/2015, trasmesso con nota del 18/2/2015 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 387 in pari data, per un importo lordo di € 2.034,78 pari al compenso liquidato in sentenza dallo stesso Tribunale;
- RICHIEDERE all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, il rimborso di quanto pagato in esecuzione della sentenza in favore di Ferraro Filippo e le spese legali liquidate in favore dell'Avv. Balistreri;
- DARE ATTO altresì che tale spesa trova copertura nell'ambito delle passività del bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Caltanissetta.

Il Funzionario Direttivo
Dr. Francesco Ballelli

Il Funzionario Direttivo Incaricato
Sig.ra Maria Cristina Dirocco

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta.

Il Dirigente Area Affari Giuridici
Dott.ssa Anna Di Martino

Via Peralta - zona Industriale
93 100 Caltanissetta

Tel. 0934 532311
Fax. 0934 25703
Mail: caltanissetta@irsapsicilia.it
Pec: caltanissetta@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

IL DIRETTORE GENERALE

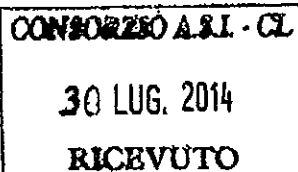
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
7. Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP;
8. Vista la Determinazione Presidenziale n. 29 del 06/05/2014;
9. Visto il parere favorevole del Dirigente Area Affari Giuridici;
10. Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

- DARE integrale esecuzione alla sentenza n. 379/2014 del tribunale di Caltanissetta, nei modi e nei termini ivi indicati;
- LIQUIDARE e pagare all'avv. Giuseppe Balistreri le somme di cui alla fattura n. 30/2015, trasmesso con nota del 18/2/2015 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 387 in pari data, per un importo lordo di € 2.034,78 pari al compenso liquidato in sentenza dallo stesso Tribunale;
- RICHIEDERE all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, il rimborso di quanto pagato in esecuzione della sentenza in favore di Ferraro Filippo e le spese legali liquidate in favore dell'Avv. Balistreri;
- DARE ATTO altresì che tale spesa trova copertura nell'ambito delle passività del bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Caltanissetta.
- DARE mandato all'Ufficio Contabile di curare tutti gli adempimenti connessi all'adozione della presente determinazione.

Il Vice Direttore Generale
Dott. Ferdinando Scillia
n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012





STUDIO LEGALE
BALISTRERI
Avv. Giuseppe Balistreri
Avv. Nicola Balistreri
V.le della Regione n° 172
Tel.0934598579-fax 0934598569
e-mail:studiolegalebalistreri@hotmail.com
93100 Caltanissetta

**Al Direttore Generale dell' IRSAP
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CONSORZIO ASI in liquidazione
Gestione separata IRSAP
di Caltanissetta**

**Oggetto: Consorzio ASI di Caltanissetta c/ Arch.Ferraro Filippo e Assessorato
Regionale alle attività produttive – DDG di incarico n°149 del 24.11.2010**

Faccio seguito alle mie precedenti comunicazioni per significarLe che il Tribunale di Caltanissetta con sentenza n°379/2014 del 27.07.2014 pubblicata il successivo 28.07.2014 , in accoglimento della nostra domanda di garanzia nei confronti dell'Assessorato regionale alle attività produttive ,ha confermato l'opposto D.I. e condannato l'Assessorato regionale alle attività produttive:

- 1) A rimborsare al Consorzio ASI di Caltanissetta quanto pagato in esecuzione della sentenza ;
- 2) al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione in favore del Ferraro;
- 3) al pagamento delle spese processuali del Consorzio ASI di Caltanissetta liquidate in complessivi €1.407,50 comprensivi di spese non imponibili oltre spese generali 15% IVA e CPA.

Allego copia della sentenza n°379/2014.

Essendo allo stato conclusa la mia attività trasmetto notula per la liquidazione.

Su vostra richiesta emetterò fattura.

Caltanissetta 29.07.2014

Distinti Saluti

Avv. Giuseppe Balistreri

STUDIO LEGALE
BALISTRERI
Avv. Giuseppe Balistreri
Avv. Nicola Balistreri
V.le della Regione n° 172
Tel.0934598579-fax 0934598569
e-mail:studiolegalebalistreri@hotmail.com
93100 Caltanissetta

**Al Direttore Generale dell' IRSAP
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CONSORZIO ASI in liquidazione
Gestione separata IRSAP
di Caltanissetta**

PROGETTO DI PARCELLA

Relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Caltanissetta contro Arch.Filippo Ferraro e nei confronti dell'Assessorato Regionale alle attività produttive conclusosi con sentenza favorevole al Consorzio n°379/2014 DDG di incarico n°149 del 24.11.2010

_SPESE VIVE NON IMPONIBILI

Spese liquidate dal Tribunale	€. 113,50
Spese per richiesta copie sentenza	€. 33,18
TOTALE	€. 146,68
A) Onorario liquidato dal Tribunale	€.1.294,00
B) Spese generali 15% liquidate dal Tribunale	€. 194,10
C) 4% CPA su A + B	€. 59,52
D) IVA 22% su A+B+C	€. 340,48
TOTALE LORDO	€.2.034,78
Ritenuta di acconto 20% su A+B	€. 297,62
Saldo a ricevere	€.1.737,16

Caltanissetta 29.07.2014

Avv. Giuseppe Balistreri

NB : Il pagamento della presente parcella costituisce , per il Consorzio ASI, una mera partita di giro in quanto la sentenza n°379/2014 del Tribunale di Caltanissetta ha disposto il pagamento della superiore parcella a carico dell'Assessorato Regionale delle attività produttive della Regione Sicilia

Studio Legale
Avv. Giuseppe Ballistreri
Avv. Nicola Ballistreri
Avv. Lucia Ballistreri
Viale della Regione, 172
93100 - Caltanissetta
Tel. 0934.598579 - Fax. 0934.598569

Sentenza n. 379/2014 pubbl. il 28/07/2014

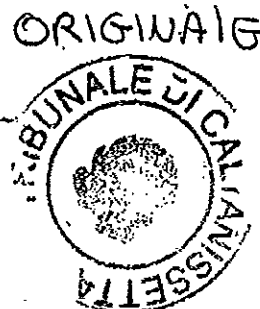
RG n. 1990/2010

Repert. n. 642/2014 del 28/07/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione Civile



in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea G. A. Giletta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1990 /2010 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa

da

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE della Provincia di Caltanissetta (c.f.: 800099240856), in persona del Direttore Generale p.t. e del Commissario p.t. rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. BALISTRERI GIUSEPPE, presso il cui studio la CALTANISSETTA, VIALE DELLA REGIONE 172 sono elettivamente domiciliati,

opponente

contro:

Arch. FERRARO FILIPPO (c.f.: ERR FPP 54E16 1224X), nt. a SANTA MARGHERITA DI BELICE II 16/05/1954, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI GIOVANNA FRANCESCO, entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Eustachio Guratolo in Caltanissetta via Pinye 14B

convenuto opposto

e nei confronti

dell'ASSESSORATO REGIONALE delle attività produttive, in persona dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, domiciliato presso gli Uffici di Caltanissetta via Libertà 174,

terzo chiamato

All'udienza del 12.3.2014 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparsoe conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione notificato il 2.12.2010 il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 392/2010 emesso il 01.10.2010 e notificato il 26.10.2010, con cui il Tribunale di Caltanissetta ordinava allo stesso di pagare, in favore dell'arch. Ferraro Filippo, la somma di € 8.208,84 (oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e

Sentenza n. 379/2014 pubbl. il 28/07/2014

RG n. 1990/2010

Repert. n. 642/2014 del 28/07/2014

spese del procedimento) a titolo di compensi professionali per prestazioni eseguite in favore del predetto Consorzio.

Parte opponente chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assessorato Regionale delle attività produttive, al fine di essere dallo stesso garantita nell'ipotesi di condanna. Autorizzata la chiamata del terzo, con ordinanza del 5.5.2011 e costituitosi l'Assessorato (in data 10.1.2012), la causa veniva posta in decisione.

Preliminarmente si osserva che il rapporto posto a fondamento del credito azionato, avendo ad oggetto un'attività di "collaudo in corso d'opera" relativa alla realizzazione di un'opera pubblica, deve qualificarsi alla stregua di un rapporto non già privatistico, bensì di natura pubblicistica, intercorso tra l'Assessorato (terzo chiamato in giudizio) e parte odierna opposta, arch. Filippo Ferraro. Ed infatti, *"i compiti e le funzioni devoluti tanto al direttore dei lavori quanto al collaudatore di un'opera pubblica eseguita in appalto, giusta il capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, N. 1063 ed il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione approvato con R.D. 25 maggio 1895, N. 350, comportano, da un lato, esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e, dall'altro lato assoggettamento alle direttive della Pubblica Amministrazione committente ed alle Istruzioni di un organo sovraordinato, quale l'ingegnere capo, così da risultare incompatibili con la configurazione in senso meramente privatistico del relativo rapporto, avente ad oggetto la prestazione di un'opera professionale, e da denotare, invece, un vero e proprio inserimento funzionale, sia pur temporaneo, dei soggetti in questione nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quali organi tecnici e straordinari della stessa"* (S.U. Sez. U., Sentenza n. 2358/1994).

Ora, rilevato che il detto R.D. n. 350/1895 - peraltro espressamente richiamato dall'Assessorato con lettera di incarico del 12.7.2000 - è stato abrogato dal d.P.R. n. 544/1999 ("Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici", applicabile *"ratione temporis"* al presente giudizio) e, considerato che la disciplina (ormai a sua volta abrogata, ex d.P.R. 297/2010) è rimasta sostanzialmente invariata sia in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi di collaudatore (vedasi art. 188 co. 3 del citato d.P.R., il quale testualmente si esprime in termini di "nomina" del collaudatore), sia in ordine ai poteri allo stesso riconosciuti (art. 188 e ss.), deve ritenersi confermata la natura pubblicistica del predetto incarico. Peraltro la tesi della natura pubblicistica trova ulteriore conferma in una più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 12884/2010) la quale ha ribadito che: *"la delibera del consiglio provinciale, con la quale viene conferita a un professionista l'incarico di collaudo di un'opera pubblica, costituisce un atto amministrativo di nomina, prevista dall'art. 92 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, e non un contratto di prestazione di opera professionale, in quanto comporta il conferimento di poteri autoritativi e l'inserimento, sia pur temporaneo, del professionista nell'apparato organizzativo della P.A., restando, perciò, irrilevante che essa non sia seguita da un contratto stipulato in forma scritta e sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, ai sensi degli art. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240"*.

Nel caso di specie, ritenuto che il rapporto tra le parti in lite trova la sua fonte nella lettera assessoriale del 12.7.2000, con cui l'Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana (già

Repert. n. 642/2014 del 28/07/2014

ritenuto che le medesime considerazioni devono effettuarsi con riguardo al successivo incarico per il "collaudo statico" conferito al Ferraro, da parte del Consorzio opponente (vedasi la "determinazione presidenziale n. 84 del 16.12.2000");

ritenuto che, ai fini del riparto di giurisdizione, avendo la presente controversia ad oggetto il pagamento di compensi professionali certi nel loro ammontare e relativi a prestazioni non contestate, la giurisdizione appartiene - in ragione delle posizioni di diritto soggettivo dedotte - al Giudice Ordinario adito (ed infatti ai fini della decisione sulla giurisdizione, determinata sulla base dell'oggetto della domanda, deve esser preso in considerazione il cosiddetto "petitum" sostanziale dedotto dall'attore, avendo riguardo in particolare ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio: cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8374/2006, e Cass. Sez. Un. n. 3572/1997 la quale ha espressamente riconosciuto il diritto soggettivo al credito maturato dal professionista per servizi resi quale componente di una commissione di collaudo).

rilevato che i predetti incarichi conferiti al Ferraro da parte dell'Assessorato e del Consorzio, avevano ad oggetto i collaudi di opere che, a loro volta, erano state precedentemente finanziate al Consorzio A.S.I. CL, da parte dello stesso Assessorato (con D.A. n. 1114 del 9.8.1999 in atti);

rilevato che il Consorzio ASI non ha in alcun modo contestato il diritto di credito azionario dal
convenuto copiato;

ritenute, dall'esame della documentazione prodotta, che tra le somme concesse in finanziamento al Consorzio, rientravano anche quelle per i compensi dovuti al Ferraro a titolo di corrispettivo per le prestazioni di collaudatore, rese dallo stesso;

rilevato che in particolare tale circostanza non risulta contestata né dal Consorzio opponente - il quale ha inviato al Ferraro copia della "determinazione dirigenziale" n. 18 del 16.12.2005 con la quale veniva approvata la liquidazione dei suoi compensi - né dall'Assessorato - il quale ha unicamente eccepito la tardività della richiesta di accredito delle dette somme da parte del Consorzio (in ragione del decorso del termine del 31.12.2001) e non anche il fatto che le stesse non rientravano tra le somme oggetto di finanziamento;

ritenuto che, sulla base di quanto riconosciuto dallo stesso Assessorato con nota prot. n. 1050 del 26.7.2005 (vedasi documenti di parte opponente), la richiesta di finanziamento delle somme residue, pari ad € 70.000.000 - necessaria per procedere ai pagamenti in favore dei professionisti - era stata tempestivamente inoltrata dal Consorzio, con nota n.3334 del 14.11.2001, anche se "mai pervenuta al competente Gruppo di Lavoro".

allevato che - secondo quanto ulteriormente affermato dall'Assessorato - a causa della detta mancata acquisizione al competente gruppo di lavoro, "non si è potuto procedere alla relativa istruttoria ed all'invio alla Ragioneria entro il successivo 7.12.2001";

ritenuto che la mancata acquisizione della predetta richiesta di finanziamento - da parte dell'Assessorato - non risulta in alcun modo imputabile al Consorzio opponente;

ritenuto, per quanto di ragione, doversi rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e ulteriormente accogliere la domanda di garanzia formulata dal Consorzio ASI CL nei confronti dell'Assessorato Regionale alle attività produttive, in quanto soggetto obbligato a corrispondere i finanziamenti per le prestazioni in questione;

considerato che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente;

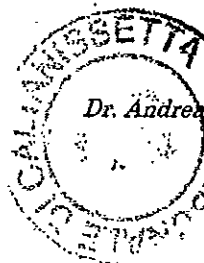
considerato che l'Assessorato terzo chiamato in giudizio, in ragione dell'accoglimento della domanda di garanzia, va condannato al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte opponente,

P.Q.M.

Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:

- 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'Assessorato Regionale alle attività produttive, in persona dell'Assessore p.t., a rimborsare al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, quanto pagato in esecuzione della presente sentenza in favore di Ferraro Filippo;
- 3) condanna il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 (il cui art. 28 prevede che *"le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*), in complessivi € 1.294,00 per compensi professionali (dei quali € 350,00 per studio della controversia, € 296,00 per fase introduttiva, € 648,00 per fase decisoria), oltre il 15% sulle competenze a titolo di spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
- 1) condanna l'Assessorato Regionale alle attività produttive, in persona dell'Assessore p.t. al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014, in complessivi Euro 1.407,50 di cui € 113,50 per spese ed € 1.294,00 per compensi professionali (dei quali € 350,00 per studio della controversia, € 296,00 per fase introduttiva, € 648,00 per fase decisoria), oltre il 15% sulle competenze a titolo di spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Caltanissetta 27.7.2014.



Il Giudice

Dr. Andrea Giuseppe Antonio Gilotta



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

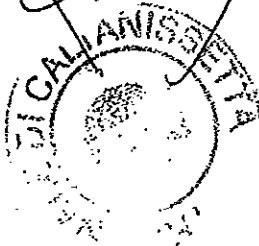
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Spedizione provvisoriamente esecutiva che si rilascia per la prima volta a richiesta dell'Avv. Giuseppe Balistreri, nell'interesse del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale, in corso di registrazione.

Caltanissetta, 01/08/2014

IL CANCELLIERE

Fulvia Miccicheo



Esatti euro 33,18 per diritti di copia



4
0
4

Prot. 387 del 18 FEB. 2015

- Fattura del V.C.
- copia Dr. Balletti
STUDIO LEGALE
BALISTRERI
Avv. Giuseppe Balistreri
Avv. Nicola Balistreri
V.le della Regione n° 172
Tel. 0934598579-fax 0934598569
e-mail: studiolegalebalistreri@hotmail.com
93100 Caltanissetta

Spett.le CONSORZIO ASI in liquidazione

Gestione separata IRSAP

di Caltanissetta

Alla cortese attenzione del dr. Balletti

Anticipata via e.mail

Oggetto: IRSAP c/ Arch.Ferraro

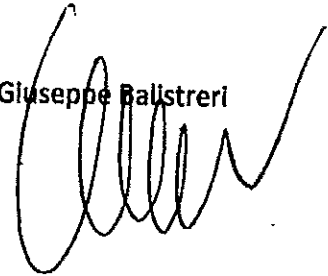
Faccio seguito alle Intese telefoniche e trasmetto per la liquidazione fattura
n°30/2015 relativa all'oggetto.

Caltanissetta 18.02.2015

Allegati:

Fattura 30/2015

Avv. Giuseppe Balistreri



Prot. 387 del 18 FEB. 2015

BALISTRERI Avv. GIUSEPPE

Viale della Regione n° 172

Tel.0934598579-fax 0934598569

93100 Caltanissetta

C.F. : BLS GPP 49P03 B429E

P. IVA : 00144020856

Email:studiolegalebalistreri@hotmail.com

FATTURA N°30/2015

del 18.02.2015

Spett.le CONSORZIO ASI in liquidazione

GESTIONE SEPARATA IRSAP

Di Caltanissetta

PIVA 00189200850

Oggetto: spese e onorario relativo al giudizio di opposizione a D.I. avanti il Tribunale di Caltanissetta contro arch.Filippo Ferrara e nei confronti dell'Assessorato Regionale alle attività produttive conclusosi con sentenza n°379/2014. DDG di incarico n°149 del 24.11.2010

Spese non imponibili liquidate dal Tribunale	€.	113,50
Spese richiesta copie sentenza	€.	33,18
Onorario liquidato dal Tribunale	€.	1.294,00
Spese generali 15 % liquidate dal Tribunale	€.	194,10
4% CPA	€.	59,52
IVA 22%	€.	340,48
Totale	€.	2.034,78
RA 20%	€.	297,62
NETTO DA CORRISPONDERE	€.	1.737,16

Da accreditare con bonifico sul mio CC presso la Banca Monte dei Paschi di Siena

Filiale di Caltanissetta Viale della Regione 28 alle seguenti coordinate bancarie

IT56U0103016701000003943592.

(Avv. Giuseppe Balistreri)

